



Consiglio
dell'Unione europea

Bruxelles, 26 marzo 2019

7196/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0057 (NLE)**

**FRONT 98
COWEB 42**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Accordo tra l'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina riguardante le azioni dell'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera in Bosnia-Erzegovina

ACCORDO SULLO STATUS
TRA L'UNIONE EUROPEA
E LA BOSNIA-ERZEGOVINA
RIGUARDANTE LE AZIONI DELL'AGENZIA EUROPEA DELLA GUARDIA
DI FRONTIERA E COSTIERA IN BOSNIA-ERZEGOVINA

L'UNIONE EUROPEA,

e

la BOSNIA-ERZEGOVINA

di seguito denominate le "parti",

CONSIDERANDO che possono verificarsi situazioni in cui l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera (di seguito "Agenzia") coordina la cooperazione operativa tra gli Stati membri dell'Unione europea e la Bosnia-Erzegovina, anche sul territorio della Bosnia-Erzegovina,

CONSIDERANDO che è opportuno stabilire un quadro giuridico nella forma di un accordo sullo status per le situazioni in cui i membri delle squadre dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi sul territorio della Bosnia-Erzegovina,

CONSIDERANDO che tutte le azioni dell'Agenzia sul territorio della Bosnia-Erzegovina dovrebbero rispettare pienamente i diritti fondamentali,

SOTTOLINEANDO che il presente accordo lascia impregiudicati i diritti, gli obblighi e le responsabilità dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina derivanti dall'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina¹,

HANNO DECISO DI CONCLUDERE IL PRESENTE ACCORDO:

¹ GU UE L 334 del 19.12.2007, pag. 66.

ARTICOLO 1

Ambito di applicazione

1. Il presente accordo riguarda tutti gli aspetti necessari all'esecuzione delle azioni dell'Agenzia che possano svolgersi nel territorio della Bosnia-Erzegovina e nel cui ambito i membri di una squadra dell'Agenzia dispongano di poteri esecutivi conformemente al diritto della Bosnia-Erzegovina.
2. Il presente accordo si applica esclusivamente nel territorio della Bosnia-Erzegovina o in sue parti.
3. L'accordo e qualsiasi atto compiuto in sua applicazione dalle parti o a loro nome, ivi compresa la definizione dei piani operativi o la partecipazione a operazioni transfrontaliere, non incidono in alcun modo sullo status e sulla delimitazione ai sensi del diritto internazionale dei rispettivi territori degli Stati membri dell'Unione europea e della Bosnia-Erzegovina.

ARTICOLO 2

Definizioni

Ai fini del presente accordo si intende per:

- 1) "azione": un'operazione congiunta, un intervento rapido alle frontiere o un'operazione di rimpatrio;

- 2) "operazione congiunta": l'azione intesa a contrastare l'immigrazione illegale o la criminalità transfrontaliera, ovvero intesa a fornire una maggiore assistenza tecnica e operativa alle frontiere comuni della Bosnia-Erzegovina con uno Stato membro e svolta nel territorio della Bosnia-Erzegovina;
- 3) "intervento rapido alle frontiere": l'azione condotta per un periodo limitato nel territorio della Bosnia-Erzegovina, per far fronte rapidamente a sfide specifiche e sproporzionate alle sue frontiere comuni con uno Stato membro;
- 4) "operazione di rimpatrio": l'operazione coordinata dall'Agenzia che implichi un rinforzo tecnico e operativo fornito da uno o più Stati membri, nell'ambito della quale rimpatriandi provenienti da uno o più Stati membri sono rimpatriati in Bosnia-Erzegovina in modo forzato o su base volontaria in linea con l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Bosnia-Erzegovina;
- 5) "controllo di frontiera": l'attività di controllo delle persone svolta alla frontiera in risposta esclusivamente all'intenzione di attraversare la frontiera o al suo effettivo attraversamento e indipendentemente da qualunque altra ragione, e che consiste in verifiche di frontiera presso i valichi di frontiera e nella sorveglianza della frontiera tra i valichi;

- 6) "membro di una squadra": un membro del personale dell'Agenzia oppure di una squadra di guardie di frontiera degli Stati membri partecipanti, ivi comprese le guardie di frontiera distaccate dagli Stati membri presso l'Agenzia per essere impiegate durante un'azione. Il termine può comprendere altro personale competente dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti le cui funzioni sono definite nel piano operativo. Le persone facenti parte del personale locale non sono considerate membri di una squadra;
- 7) "Stato membro": uno Stato membro dell'Unione europea;
- 8) "Stato membro di appartenenza": lo Stato membro al quale appartiene un membro della squadra che esercita le funzioni di guardia di frontiera o altre funzioni pertinenti;
- 9) "dati personali": qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- 10) "Stato membro partecipante": lo Stato membro che partecipa a un'azione in Bosnia-Erzegovina fornendo attrezzatura tecnica, guardie di frontiera e altro personale competente nell'ambito della squadra;

- 11) "Agenzia": l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera istituita con regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio¹.

ARTICOLO 3

Piano operativo

1. Per ciascuna operazione congiunta o intervento rapido alle frontiere l'Agenzia redige un piano operativo in stretta consultazione con le autorità competenti della Bosnia-Erzegovina. Il piano operativo, assentito dallo Stato membro o dagli Stati membri confinanti con l'area operativa, è convenuto tra l'Agenzia e la polizia di frontiera della Bosnia-Erzegovina ("polizia di frontiera").

¹ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1).

2. Il piano operativo definisce nel dettaglio gli aspetti organizzativi e procedurali dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere, includendo una descrizione e una valutazione della situazione, lo scopo operativo e gli obiettivi, il concetto operativo, il tipo di attrezzatura tecnica necessaria, il piano attuativo, la cooperazione con altri paesi terzi, altri organi, organismi e servizi dell'Unione europea o con organizzazioni internazionali, le disposizioni relative al rispetto dei diritti fondamentali compresa la protezione dei dati personali, la struttura di coordinamento, comando, controllo, comunicazione e presentazione di relazioni, le modalità organizzative e la logistica, la valutazione e gli aspetti finanziari dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere.
3. La valutazione dell'operazione congiunta o dell'intervento rapido alle frontiere compete congiuntamente alla polizia di frontiera e all'Agenzia.

ARTICOLO 4

Compiti e competenze dei membri della squadra

1. I membri della squadra hanno l'autorità di svolgere i compiti e di esercitare i poteri esecutivi richiesti per il controllo di frontiera e le operazioni di rimpatrio.
2. I membri della squadra rispettano le disposizioni legislative e regolamentari della Bosnia-Erzegovina.

3. I membri della squadra possono svolgere compiti ed esercitare competenze nel territorio della Bosnia-Erzegovina esclusivamente sotto il controllo e, di norma, in presenza della polizia di frontiera o di altro personale competente di tale paese, salvo in circostanze eccezionali definite nel piano operativo. La polizia di frontiera impartisce, se del caso, istruzioni alla squadra in conformità con il piano operativo. La polizia di frontiera può autorizzare i membri della squadra ad agire per suo conto in linea con le eccezioni previste nel piano operativo.

L'Agenzia, tramite il suo funzionario di coordinamento, può comunicare alla polizia di frontiera il suo parere sulle istruzioni impartite alla squadra. In tal caso la polizia di frontiera tiene conto di tale parere e lo segue nella misura del possibile.

4. I membri della squadra indossano le proprie uniformi nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze. Sull'uniforme portano inoltre un'identificazione personale visibile e un bracciale blu con il distintivo dell'Unione europea e dell'Agenzia. Per essere identificabili dalle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina, i membri della squadra sono sempre muniti del documento di accreditamento di cui all'articolo 6.

5. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra possono portare le armi di ordinanza, le munizioni e l'equipaggiamento autorizzati in conformità del diritto nazionale dello Stato membro di appartenenza e della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'impiego dei membri della squadra, la polizia di frontiera informa l'Agenzia in merito alle armi di ordinanza, alle munizioni e all'equipaggiamento autorizzati e alle relative condizioni d'uso. L'Agenzia comunica in anticipo alla polizia di frontiera l'elenco delle armi di ordinanza dei membri della squadra, vale a dire le informazioni concernenti il tipo e il numero di serie delle armi e il tipo e il quantitativo di munizioni.

6. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra sono autorizzati a ricorrere all'uso della forza, incluso l'uso delle armi di ordinanza, delle munizioni e dell'equipaggiamento, con il consenso dello Stato membro di appartenenza e della polizia di frontiera, alla presenza delle guardie di frontiera o di altro personale competente della polizia di frontiera e conformemente al diritto nazionale della Bosnia-Erzegovina. La polizia di frontiera può autorizzare i membri della squadra a usare la forza in assenza delle sue guardie di frontiera o di altro suo personale competente conformemente al paragrafo 3.

7. Su richiesta di un membro della squadra, la Bosnia-Erzegovina può fornire dati ricavati dalle sue banche dati nazionali, se necessario, per conseguire gli obiettivi operativi specificati nel piano operativo. I dati sono usati conformemente alla legislazione sulla protezione dei dati personali e alla legislazione sulla protezione delle informazioni classificate della Bosnia-Erzegovina.

ARTICOLO 5

Sospensione o cessazione dell'azione

1. Il direttore esecutivo dell'Agenzia ("direttore esecutivo") può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto la polizia di frontiera, se la Bosnia-Erzegovina non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo, per esempio la mancata conformità al piano operativo delle istruzioni impartite alla squadra. Il direttore esecutivo ne comunica i motivi alla polizia di frontiera.

2. La polizia di frontiera può sospendere o porre fine all'azione, dopo averne informato per iscritto l'Agenzia, se questa o uno degli Stati membri partecipanti non ha rispettato il presente accordo o il piano operativo. La polizia di frontiera ne comunica i motivi all'Agenzia.
3. In particolare il direttore esecutivo o la polizia di frontiera può sospendere o porre fine all'azione nei casi in cui siano violati diritti umani, il principio di non respingimento o norme di protezione dei dati.
4. La cessazione dell'azione non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dall'applicazione del presente accordo o del piano operativo prima della cessazione.

ARTICOLO 6

Privilegi e immunità dei membri della squadra

1. I documenti, la corrispondenza e i beni dei membri della squadra godono dell'inviolabilità, salvo in caso di provvedimenti esecutivi consentiti ai sensi del paragrafo 7.
2. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

Il direttore esecutivo e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni presunto reato commesso da un membro della squadra. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. In attesa della certificazione del direttore esecutivo, l'Agenzia e lo Stato membro di appartenenza si astengono dall'adottare qualsiasi misura che possa compromettere l'eventuale successiva azione penale delle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina nei confronti del membro della squadra.

Qualora il direttore esecutivo certifichi che l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione penale della Bosnia-Erzegovina per tali atti.

3. I membri della squadra godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per quanto concerne tutti gli atti da essi compiuti nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. Il direttore esecutivo e l'autorità competente dello Stato membro di appartenenza sono immediatamente informati di ogni procedimento civile o amministrativo avviato nei confronti di un membro della squadra dinanzi a un giudice della Bosnia-Erzegovina. Prima dell'avvio del procedimento dinanzi al giudice, il direttore esecutivo, dopo attenta considerazione di quanto esposto dall'autorità competente dello Stato membro di appartenenza e dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, agisce rapidamente e certifica al suddetto giudice se l'atto in questione è stato compiuto dal membro della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

Qualora il direttore esecutivo certifichi che l'atto è stato compiuto nell'esercizio di funzioni ufficiali del membro della squadra nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo, il membro della squadra gode dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per tali atti.

4. Lo Stato membro di appartenenza può, se del caso, rinunciare all'immunità dalla giurisdizione penale, civile e amministrativa della Bosnia-Erzegovina per i membri della squadra. Tale rinuncia deve sempre essere espressa.

5. I membri della squadra che siano testimoni possono essere obbligati dalle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina, nel pieno rispetto delle disposizioni dei paragrafi 2 e 3, a rendere testimonianza in conformità del diritto processuale della Bosnia-Erzegovina.

6. La Bosnia-Erzegovina è responsabile degli eventuali danni causati da un membro della squadra nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra di uno Stato membro partecipante nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere, tramite il direttore esecutivo, che lo Stato membro partecipante in questione risarcisca i danni.

In caso di danni causati da negligenza grave o comportamento doloso o qualora l'atto non sia stato commesso da un membro della squadra che appartiene al personale dell'Agenzia nell'esercizio di funzioni ufficiali, la Bosnia-Erzegovina può richiedere che l'Agenzia risarcisca i danni.

Né la Bosnia-Erzegovina, né lo Stato membro partecipante, né l'Agenzia sono responsabili di eventuali danni cagionati in Bosnia-Erzegovina per cause di forza maggiore.

7. Nessun provvedimento esecutivo può essere preso nei confronti di un membro della squadra, salvo quando a suo carico è avviato un procedimento penale o civile non connesso con le sue funzioni ufficiali svolte nel corso delle azioni svolte in conformità con il piano operativo. I beni dei membri della squadra certificati dal direttore esecutivo come necessari per l'esercizio delle loro funzioni ufficiali non possono essere oggetto di sequestro in esecuzione di una sentenza, decisione o ordinanza. Nei procedimenti civili i membri della squadra non sono soggetti ad alcuna limitazione della libertà personale né ad altre misure restrittive.

8. L'immunità dei membri della squadra dalla giurisdizione della Bosnia-Erzegovina non li esenta dalle giurisdizioni dei rispettivi Stati membri di appartenenza.
9. I membri della squadra, per quanto riguarda le prestazioni rese per conto dell'Agenzia, sono esentati dalle norme di sicurezza sociale in vigore in Bosnia-Erzegovina.
10. I membri della squadra sono esenti da qualunque forma di imposizione in Bosnia-Erzegovina sulle retribuzioni e sugli emolumenti loro versati dall'Agenzia o dagli Stati membri di appartenenza, nonché su ogni entrata percepita al di fuori della Bosnia-Erzegovina.
11. La Bosnia-Erzegovina, in base alle sue disposizioni legislative e regolamentari, concede l'ingresso di oggetti destinati all'uso personale dei membri della squadra e l'esenzione dal pagamento di dazi doganali, tasse ed altri dazi o oneri applicabili all'importazione di merci, diversi dagli oneri per l'immagazzinamento, il trasporto e altri servizi analoghi, in relazione a tali oggetti. La Bosnia-Erzegovina autorizza altresì l'esportazione di tali oggetti.
12. Il bagaglio personale dei membri della squadra può essere ispezionato esclusivamente qualora sussistano fondati motivi di ritenere che detto bagaglio contenga oggetti non destinati all'uso personale, oppure oggetti la cui importazione o esportazione sia proibita dal diritto o soggetta alle norme di quarantena della Bosnia-Erzegovina. L'ispezione di detto bagaglio personale avviene solo alla presenza del membro o dei membri della squadra interessati o di un rappresentante autorizzato dell'Agenzia.

ARTICOLO 7

Documento di accreditamento

1. L'Agenzia, in collaborazione con la Bosnia-Erzegovina, rilascia a ciascun membro della squadra un documento redatto nella lingua o nelle lingue ufficiali della Bosnia-Erzegovina e in una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione europea, che identifica il titolare nei confronti delle autorità nazionali della Bosnia-Erzegovina e ne attesta il diritto di svolgere i compiti e di esercitare le competenze di cui all'articolo 4 del presente accordo e al piano operativo. Nel documento di accreditamento figurano i seguenti dati del membro della squadra: nome e cittadinanza; grado o funzione; una fotografia digitale recente e i compiti che è autorizzato a svolgere durante la missione. Il documento di accreditamento include anche le date di rilascio e scadenza.
2. Il documento di accreditamento, in combinazione con un documento di viaggio valido, conferisce al titolare il diritto di entrare e di soggiornare in Bosnia-Erzegovina senza l'obbligo di visto o altra autorizzazione preliminare.
3. Il documento di accreditamento è restituito all'Agenzia al termine dell'azione.

ARTICOLO 8

Diritti fondamentali

1. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, i membri della squadra rispettano pienamente i diritti e le libertà fondamentali, segnatamente l'accesso alle procedure di asilo, la dignità umana, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, il diritto alla libertà, il principio di non respingimento e il divieto delle espulsioni collettive, i diritti del minore e il diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare. Nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze, non esercitano nessuna forma di discriminazione arbitraria verso le persone, comprese le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età, l'orientamento sessuale o l'identità di genere. Qualsiasi misura che interferisca con i diritti e le libertà fondamentali presa nello svolgimento dei loro compiti e nell'esercizio delle loro competenze è proporzionata agli obiettivi perseguiti dalla misura stessa e rispetta l'essenza di tali diritti e libertà.

2. Ciascuna parte predispone un meccanismo di denuncia per i casi di presunta violazione dei diritti fondamentali di cui si sia reso responsabile il proprio personale nell'esercizio di funzioni ufficiali nel corso di un'azione svolta nel quadro del presente accordo.

ARTICOLO 9

Trattamento dei dati personali

1. Si procede al trattamento di dati personali dei membri della squadra solo qualora ciò sia necessario e proporzionato per l'applicazione del presente accordo da parte della Bosnia-Erzegovina, dell'Agenzia o degli Stati membri partecipanti.
2. Il trattamento di dati personali da parte della Bosnia-Erzegovina è soggetto alla legislazione nazionale di tale paese.

3. Al trattamento di dati personali per scopi amministrativi a cura dell'Agenzia e dello Stato membro o degli Stati membri partecipanti, anche in caso trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, si applicano i regolamenti (UE) 2018/1725¹ e (UE) 2016/679² del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio³ e le modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/1725 da parte dell'Agenzia di cui all'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio⁴.

4. Nell'eventualità che il trattamento implichi il trasferimento di dati personali, gli Stati membri e l'Agenzia indicano, al momento di tale trasferimento di dati personali alla Bosnia-Erzegovina, le eventuali limitazioni al loro accesso o uso, in termini generali o specifici, anche per quanto concerne il trasferimento, la cancellazione o la distruzione. Qualora tali limitazioni si rendano necessarie dopo il trasferimento dei dati personali, essi ne informano la Bosnia-Erzegovina.

¹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU UE L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

² Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

³ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU UE L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

⁴ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU UE L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

5. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina possono trattare i dati personali raccolti per scopi amministrativi durante l'azione conformemente al diritto applicabile in materia di protezione dei dati.

6. L'Agenzia, gli Stati membri partecipanti e la Bosnia-Erzegovina redigono una relazione comune sull'applicazione dei paragrafi da 1 a 5 alla fine di ciascuna azione. La relazione è inviata alle autorità competenti della Bosnia-Erzegovina e al responsabile dei diritti fondamentali e al responsabile della protezione dei dati dell'Agenzia, che riferiscono al suo direttore esecutivo.

ARTICOLO 10

Risoluzione delle controversie

1. Tutte le questioni relative all'applicazione dell'accordo sono esaminate congiuntamente dai rappresentanti della polizia di frontiera e dell'Agenzia, che consultano lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.

2. Se non si giunge a una composizione ai sensi del paragrafo 1, le controversie connesse all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo sono esaminate esclusivamente per via negoziale tra la Bosnia-Erzegovina e la Commissione europea, che consulta lo Stato membro o gli Stati membri confinanti con la Bosnia-Erzegovina.

ARTICOLO 11

Entrata in vigore, durata, sospensione e denuncia

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione delle parti conformemente alle rispettive procedure interne e le parti si notificano reciprocamente l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a questo scopo.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale l'ultima notifica di cui al paragrafo 1 è stata effettuata.
3. Il presente accordo è concluso per un periodo illimitato. Può essere denunciato o sospeso con accordo scritto tra le parti o unilateralmente da ciascuna delle parti. In quest'ultimo caso, la parte che intende denunciare o sospendere l'accordo notifica tale intenzione per iscritto all'altra parte. Gli effetti della denuncia o sospensione decorrono dal primo giorno del secondo mese successivo al mese durante il quale è stata effettuata la notifica o è stato concluso l'accordo scritto tra le parti.
4. Le notifiche ai sensi del presente articolo sono inviate, nel caso dell'Unione europea, al Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e, nel caso della Bosnia-Erzegovina, al ministero degli Affari esteri della Bosnia-Erzegovina.

Fatto in duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese, bosniaca e serba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

In caso di divergenza tra versioni linguistiche facenti fede, prevale la versione in lingua inglese.

Fatto a ... il ...

Per l'Unione europea

Per la Bosnia-Erzegovina

DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 2, PARAGRAFI 2 E 3

Le parti prendono atto del fatto che l'Agenzia europea della guardia di frontiera e costiera può aiutare la Bosnia-Erzegovina a controllare efficacemente le sue frontiere con qualsiasi paese che non sia uno Stato membro dell'Unione europea con mezzi diversi dall'invio delle squadre della guardia di frontiera e costiera europea con poteri esecutivi, quali: rafforzamento delle capacità, formazione, analisi dei rischi e invio di esperti senza poteri esecutivi presso i valichi di frontiera.
